

BOZZA DI REGOLAMENTO SUI DOTTORATI DI RICERCA

Regolamento del Dottorato di Ricerca - proposta ADRI presentata agli organi accademici (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 3 luglio 1998, n. 210).

TITOLO 1 ISTITUZIONE

Art. 1 (Iniziativa)

1. I corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore secondo le forme previste dagli Art. 1 e 2 dello Schema di Regolamento Ministeriale (S.R.M.), su proposta, da presentare entro il 31 Gennaio di ogni anno, dei Consigli di Dipartimento o di uno dei centri interdipartimentali di ricerca interessati, raggruppandoli per aree disciplinari omogenee.

La proposta di istituzione deve essere accompagnata dal Regolamento del corso, ai sensi dell'Art. 4, c. 2 della Legge 3 luglio 1998, n. 210.

La relativa delibera d'istituzione è adottata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 marzo successivo.

2. I corsi di Dottorato possono essere attivati da consorzi di Università o mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscano idonee risorse umane e strumentali (art. 1, c. 2 dello S.R.M.).

3. Nell'ambito della programmazione annuale, il Senato Accademico destina risorse finanziarie sufficienti per l'istituzione di nuovi Corsi di Dottorato di Ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti.

4. Il Senato Accademico costituisce un Coordinamento dei Direttori dei Corsi di Dottorato di Ricerca, organismo permanente con l'incarico di programmare e gestire tutti i corsi e le attività relativi al Dottorato di Ricerca.

Art. 2 (Rinnovo)

1. I corsi di Dottorato già istituiti sono rinnovabili con proposta motivata dalle strutture interessate, da presentare al Senato Accademico entro il 31 Gennaio di ogni anno.

2. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera entro il 15 Marzo di ogni anno circa i rinnovi sia dei corsi con sede nell'Università Cattolica del Sacro Cuore sia dei corsi con sedi consorziate.

Art. 3 (Requisiti di idoneità e valutazione)

1. La proposta di istituzione di corsi di Dottorato di cui all'Art. 1 deve documentare l'esistenza dei requisiti di idoneità previsti dall'Art. 2, comma 3 dello S.R.M., verificata dal Nucleo di Valutazione Interna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Art. 2, c. 1 dello S.R.M.).

2. Ciascuna proposta deve contenere:

a. le tematiche generali sulle quali dovrà vertere l'attività di ricerca, definite all'interno delle Aree scientifico-disciplinari individuate dal M.U.R.S.T;

b. l'indicazione del Coordinatore del Dottorato;

c. la composizione del Collegio dei Docenti di cui all'Art. 5, con un numero di membri non inferiore a 10;

d. il Regolamento del corso di Dottorato di cui all'Art. 4;

e. le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con relativi programmi formativi e attività di studio e di ricerca, comprendenti un numero minimo di 30 ore annue di corsi ad alta qualificazione;

* prevedere pagamento dei docenti

f. i requisiti di partecipazione al corso; i tempi e le sedi di addestramento e le strutture utilizzabili;

g. l'eventuale periodo di formazione all'estero del Dottorando, non superiore al 50% dell'intera durata del corso di Dottorato (Parere n. 22 CUN del 22/11/98), salvo deroga nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali;

h. il piano finanziario;

i. le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo, nonché gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi.

5. L'Università provvede alla valutazione dell'efficienza e del corretto funzionamento dei corsi di Dottorato istituiti tramite il nucleo di valutazione interna, che redige una relazione annuale sui risultati dell'attività di valutazione. Il Rettore invia tale relazione al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (Art. 3, comma 3 dello S.R.M.).

Il Nucleo di Valutazione Interna dell'ateneo opera in sintonia con le direttive dell'Osservatorio Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, nel rispetto dei seguenti criteri:

* formazione ricevuta dai Dottorandi;

* rispondenza dell'eventuale attività didattica dei Dottorandi a fini formativi, e coerenza con i loro programmi di studi e ricerca;

* quantità e qualità della produzione scientifica dei Dottorandi;

* eventuali periodi all'estero, stages, collaborazioni con altri gruppi di ricerca, ed ogni altra prova di una proficua attività di studio e ricerca;

* gestione amministrativa dei Dottorati;

* trattamento economico dei Dottorandi;

* collaborazione tra i Dipartimenti dell'Università: attenzione interdisciplinare e coordinamento di itinerari comuni per corsi di Dottorato relativi ad una stessa Facoltà;

* disponibilità di ambienti di ricerca, strumenti informatici, ecc. che consentano di predisporre condizioni di lavoro ottimali;

* inserimento professionale dei Dottori di Ricerca (cfr. successivo art. 6);

* convenzioni stipulate con soggetti esterni.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CORSO

Art. 4

(Regolamento del corso)

Il regolamento di ciascun corso di Dottorato deve indicare:

a. i Dipartimenti e le altre strutture riconosciute, anche di diverse sedi universitarie consorziate o di soggetti privati, interessati all'istituzione del corso;

b. gli spazi e le attrezzature a disposizione dell'attività del corso di Dottorato;

c. i settori scientifico-disciplinari di afferenza;

d. lo scopo del corso e la durata dello stesso (Art. 9, c. 2);

e. il percorso formativo, comprensivo del programma dei corsi avanzati previsti, nonché dell'eventuale previsione di periodi formativi all'estero;

f. la descrizione dell'attività didattica che il Dottorando (Art. 4, comma 8, Legge 3 luglio 1998, n. 210) e il Dottore di Ricerca formato possono essere ammessi a prestare durante il corso e al termine di esso, nonché i fondi su cui deve gravare la corrispondente retribuzione;

g. i criteri per l'utilizzo di Dottorandi e Dottori di Ricerca in attività di tutoring, facoltativa e a pagamento, finalizzata a seguire i percorsi didattici di studenti (dal primo anno) e laureandi. Viene resa obbligatoria la preferenza per il Dottorato di Ricerca rispetto al titolo di Laurea.

Art. 5

(Organi del corso)

1. I corsi di Dottorato fanno riferimento alle strutture, Dipartimenti o Istituti presso cui i Dottorandi svolgono la propria attività, ed agli organismi di controllo e coordinamento di cui al seguente comma 2.

2. Soggetti ed organismi di controllo e di coordinamento:

a) Tutore: ogni Dottorando svolge la propria attività di studio, ricerca ed eventuale didattica sotto la supervisione di un Tutore e del Collegio dei Docenti di Dottorato di cui al comma successivo; Tutore e Collegio sono responsabili della formazione del Dottorando e delle condizioni in cui esso deve operare all'interno della struttura;

b) Collegio dei Docenti di Dottorato: ogni corso di Dottorato prevede un Collegio Docenti, guidato da un Coordinatore, che è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento del corso di Dottorato stesso e dei percorsi formativi in esso previsti. Il Collegio dei Docenti è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati afferenti alle strutture interessate al corso ed inquadrati nei settori scientifico-disciplinari delle aree alle quali il corso si riferisce.

Il Collegio dei Docenti approva le modifiche al regolamento del corso, predisponde una relazione conclusiva sull'attività svolta per ogni ciclo completato e provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento.

Il Collegio dei Docenti deve riunirsi almeno due volte all'anno per verificare il regolare svolgimento del corso.

Il Coordinatore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno che fanno parte del Collegio dei Docenti.

Il Coordinatore rappresenta il corso di Dottorato, presiede il Collegio dei Docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

3. Sono organi del corso il Collegio dei Docenti, il Coordinatore e i rappresentanti dei Dottorandi. I rappresentanti dei Dottorandi sono eletti annualmente tra i Dottorandi iscritti alla scuola in numero di due. Essi vengono consultati dal collegio dei docenti in merito alle questioni riguardanti l'andamento generale della scuola, i percorsi formativi e le modifiche del regolamento.

Art. 6

(Inserimento professionale dei Dottori di Ricerca)

Le Università, direttamente e tramite le strutture interessate, in collaborazione con il Ministero, organismi territoriali ed altri soggetti esterni, pubblici e privati, favoriscono l'inserimento professionale dei Dottori di Ricerca in tutti gli ambiti professionali, con tutti i mezzi idonei, ed in particolare tramite:

* la creazione di apposite strutture, fra cui un apposito ufficio ed una banca dati contenente i curricula dei Dottori di Ricerca;

* la stipula di opportune convenzioni;

* una adeguata azione di informazione e divulgazione nel contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale.

TITOLO III

MODALITA' DI ACCESSO

Art. 7

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare agli esami di ammissione ai corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito in una Università europea, ovvero di analogo titolo di studio dichiarato equipollente dal Senato Accademico;

2. Criteri di selezione

La selezione per l'accesso ai corsi di Dottorato avviene per concorso pubblico, in conformità ai seguenti criteri:

a) le prove di ammissione consistono in una prova scritta, finalizzata a valutare la preparazione di base minima dei candidati, ed una orale, volta a valutare l'attitudine alla ricerca scientifica. È compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicata/e dal candidato;

b) in relazione alle qualità accertate, la commissione, costituita ai sensi dell'Art. 8, attribuisce ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova.

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.

c) Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Il curriculum, tra cui il voto di laurea, ed eventuali titoli posseduti dal candidato possono essere valutati in misura non superiore al 10% del totale.

Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.

4. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ne cura la pubblicità anche con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Art. 5, comma 3 dello S.R.M.) e nel sito Internet dell'Università; il bando viene, inoltre, inviato al M.U.R.S.T. per essere inserito, come previsto dall'ordinamento, nel sito Web del Ministero che segnala i bandi di concorso nazionali.

Art. 8

(Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione)

In applicazione di quanto stabilito dal DPR 3 ottobre 1997, n. 387, il Rettore nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Le commissioni di cui al punto precedente sono composte da tre membri, facenti parte del Collegio dei Docenti. La composizione della Commissione può essere integrata secondo le modalità previste nell'Art. 5, comma 4 dello S.R.M.

Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni, su proposta del Collegio dei Docenti interessato, anche in anticipo rispetto all'emanazione del bando di concorso, fermo restando che il sorteggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le commissioni operano assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. Esse avviano i propri lavori entro 30 giorni dalla data del telegramma che preannuncia il decreto di nomina e li concludono nei 60 giorni successivi alla data di avvio dei lavori.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'Amministrazione entro il termine sopra indicato.

Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990.

La presidenza della commissione è assunta dal professore di I fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In assenza di professori di I fascia, la presidenza è assunta dal professore di II fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

Le date dei sorteggi per le designazioni di cui al punto precedente sono stabilite dal Rettore. Alle operazioni relative provvede una apposita commissione composta dal Direttore amministrativo, o da un suo delegato, e da due funzionari designati dallo stesso Direttore amministrativo, uno dei quali con compiti di Segretario.

Dell'esito dei sorteggi viene steso un apposito verbale, sottoscritto dai componenti della commissione ad essi preposta.

Lo svolgimento delle operazioni di sorteggio è pubblico.

Art. 9

(Inizio e durata dei corsi di Dottorato)

1. I corsi di Dottorato devono iniziare, di norma, con l'apertura dell'anno accademico e non oltre 30 giorni dal deposito degli atti del concorso.

Detto inizio non potrà, comunque, avvenire oltre il 31 Gennaio, termine non soggetto a deroghe.

2. I corsi di Dottorato hanno una durata statutaria non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni.

TITOLO IV

MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 10

(Redazione della tesi)

Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è subordinato alla presentazione di risultati di rilevante valore scientifico documentati in una dissertazione scritta (Tesi di Dottorato), che potrà essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

La Tesi di Dottorato deve, comunque, contenere un'esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Tale esposizione riassuntiva potrà essere scritta, oltre che nelle lingue suddette, anche in altra lingua straniera.

Art. 11

(Commissioni giudicatrici per l'esame finale)

La nomina delle Commissioni giudicatrici è disposta con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, almeno trenta giorni prima della conclusione del corso.

Ciascuna commissione (Art. 6, c. 5 dello S.R.M.) è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

Nel caso di Dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, i Collegi dei Docenti possono chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici composte con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di Dottorati di Ricerca istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Le commissioni d'esame devono terminare i lavori entro 120 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina (Art. 6, comma 7 dello S.R.M.).

Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore. Decorso i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati (Art. 6, comma 10 dello S.R.M.).

Art. 12

(Presentazione della tesi)

1. Alla conclusione del corso, il Collegio dei Docenti dovrà esprimere un giudizio sull'attività complessiva di ogni Dottorando.

2. Entro il 30 Settembre antecedente la conclusione del corso, i Dottorandi dovranno inoltrare al Rettore apposita istanza di ammissione all'esame finale.

La Commissione giudicatrice, appena insediatasi, stabilisce la data ed il luogo dell'esame, che verranno immediatamente comunicati, insieme ai nominativi e all'Università di appartenenza dei membri della Commissione stessa, ai Dottorandi tramite raccomandata.

3. I candidati all'esame finale provvedono ad inviare a ciascun membro della commissione giudicatrice, almeno 30 giorni dalla data del colloquio, una copia della loro dissertazione e a presentarne una copia in formato digitale all'Ufficio Dottorati.

4. Viene istituita una banca-dati centrale per tutte le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con il fine di raccogliere e rendere disponibili on line e nel sito Internet dell'Università: nominativi dei Dottori di Ricerca, cicli di Dottorato, titoli delle tesi, sintesi delle stesse, dati che devono essere raccolti in un modulo di formato standardizzato, in lingua italiana ed inglese.

Art. 13

(Esame finale)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi. Costituiscono ulteriori elementi valutabili ai fini del rilascio del titolo eventuali pubblicazioni, periodi di ricerca e studio all'estero, partecipazione a congressi e convegni, stages, collaborazioni con altri gruppi di ricerca, didattica ricevuta e svolta, ed ogni altra prova di una proficua attività di studio e ricerca, purché in coerenza con gli obiettivi formativi.

* necessità di qualificare la didattica rivolta ai Dottorandi di Ricerca ed inserire criteri di valutazione riferiti all'impegno dimostrato durante il ciclo di Dottorato.

2. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di Ricerca sono assunte a maggioranza.

Art. 14

(Istanza di proroga)

1. Il candidato può presentare motivata richiesta al Rettore, per le eventuali sessioni di discussione della tesi successive a quella generale di riferimento, previo parere del Collegio dei Docenti, entro il 30 settembre antecedente la conclusione del corso.

2. Il Rettore, per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, ammette i candidati agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede, in caso di mancata attivazione del corso, o ad una eventuale sessione aggiuntiva stabilita per ciascun anno accademico. Tale eventuale sessione aggiuntiva di discussione viene stabilita dal Rettore, considerando il numero delle richieste pervenute e l'eventuale presenza di Dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di borse precedentemente deliberati.

3. Coloro che abbiano ottenuto la sospensione o il prolungamento del corso, ai sensi del successivo art.18, debbono individuare la sessione di discussione con l'obbligo di discutere, comunque, la propria tesi entro un anno dalla fine della durata ufficiale del corso, aumentata degli eventuali prolungamenti e sospensioni.

Art. 15

(Ripetibilità)

In caso di esito negativo, i candidati respinti possono ripetere l'esame finale una sola volta (Art. 6, c. 3 dello S.R.M.). Fino a tale data, viene loro prolungato lo status di Dottorando e l'accesso alle strutture necessarie per fare ricerca, ma non il diritto a prestazioni economiche di alcun tipo da parte dell'Università, tranne l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

TITOLO V

DIRITTI ED DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 16

(Contributi e borse)

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno determinati annualmente, sulla base dei principi di cui all'Art. 7 del S.R.M., l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi e il numero delle borse di studio, di cui non meno del 50% coperti da borse ministeriali, ed il restante da altri fondi reperiti su indicazione del Collegio dei Docenti.

Devono, comunque, comprendersi fra i Dottorandi esonerati dal pagamento dei contributi, di cui alla lettera b) del comma 5, art. 4, Legge n. 210/98, gli assegnatari di borse ministeriali. In caso di convenzioni, il soggetto esterno garantisce la copertura finanziaria della borsa di Dottorato, compresi i contributi per l'accesso e la frequenza.

2. Modalità di conferimento delle borse di studio

a. Tutti i posti di Dottorato sono coperti da borsa di studio, come al precedente comma 1;

b. La copertura finanziaria delle borse di Dottorato attivate dalle Università in soprannumero rispetto alle borse coperte da finanziamento ministeriale, di cui al comma 5, art. 4, Legge 210/98, può essere reperita in proprio dalle Università tramite convenzioni, ovvero tramite appositi stanziamenti di bilancio, ovvero tramite qualsiasi altra modalità prevista dalla normativa vigente;

c. L'erogazione e l'importo della borsa di studio sono identici per tutti i Dottorandi, indipendentemente dalla provenienza del finanziamento;

d. La borsa di studio è corrisposta con cadenza mensile.

Art. 17

(Doveri)

Il Dottorando è tenuto a svolgere con regolarità la sua attività di ricerca ed il percorso formativo previsto dal regolamento del corso.

Art. 18

(Prolungamento, sospensione del corso, esclusione dal Dottorato e rinuncia)

1. La durata del corso e della relativa borsa può essere eccezionalmente prolungata su richiesta del Dottorando, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, reperibile in fondi diversi da quelli su cui gravava la borsa di studio:

a) gravidanza, fino a sei mesi comprendenti la data del parto, aumentabili ad un anno in caso di gravidanza a rischio; tale diritto è riconoscibile, in via alternativa, al Dottorando padre;

b) gravi motivi di salute, fino ad un anno;

c) la comprovata necessità di approfondire la ricerca, fino ad un anno;

d) la grave malattia di un familiare stretto, fino ad un anno.

In assenza di copertura finanziaria, il candidato può procedere ad una richiesta di prolungamento del corso senza fruizione di borsa.

2. La frequenza del corso ed il relativo pagamento della borsa possono essere sospesi per comprovati motivi, su richiesta del Dottorando, sentito il parere del Collegio dei Docenti, per un periodo massimo di un anno.

3. E' prevista l'esclusione dal Dottorato di Ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti in caso di:

a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti alla fine dell'anno di frequenza;

b) assenze ingiustificate e prolungate.

4. In caso di rinuncia del Dottorando alla frequenza del Corso di Dottorato, questi è tenuto a darne comunicazione al Rettore con almeno un mese di anticipo. Nel caso di mancata comunicazione, il Dottorando dovrà restituire l'eventuale rata mensile percepita per il mese antecedente la data dell'interruzione.

Fino alla data effettiva di rinuncia il Dottorando riceverà la borsa di studio senza alcun obbligo di restituzione delle rate percepite.

Art. 19

(Compatibilità)

1. La prestazione del servizio militare obbligatorio di leva non è incompatibile con l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, né comporta la sospensione dai corsi stessi per la sua durata (Sentenza del TAR Lombardia, Loc Milano - P.D. 8601950; cod. par. 735 - Sez. 03 Sentenza n. 00034 del 03/02/1986).

In caso di motivate esigenze di ricerca avvalorate dal Collegio dei Docenti, il Dottorando che abbia prestato servizio di leva durante il corso di Dottorato può chiedere il rinvio della discussione della propria tesi di Dottorato all'eventuale seconda sessione da tenersi entro lo stesso anno accademico, ovvero alla sessione relativa al successivo anno, prevista dall'Art. 5 dello S.R.M..

2. Ai sensi dell'Art. 2 della Legge 13 Agosto 1984 n. 476, agli iscritti ai corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca non è posta alcuna incompatibilità con lo svolgimento di altra attività lavorativa, compreso il rapporto di pubblico impiego, salvo i limiti di reddito previsti per il godimento della borsa di studio e le eventuali esigenze di studio e ricerca manifestati dal Collegio dei Docenti.

Nei casi di rapporti di pubblico impiego, a qualsiasi titolo fruiti, gli iscritti ai corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca possono ricorrere a quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Ai sensi dell'Art. 453 del DPR 297 del 1994, comma 9, nonché dell'Art. 2 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476, il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata dei corsi, ovvero per il periodo di durata del rapporto di lavoro, qualora esso sia inferiore alla durata del corso di Dottorato stesso, ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Tale periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione della carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, con onere contributivo a carico del datore di lavoro (Circolare n. 177, 22 giugno 1995, della Direzione Centrale per i Contributi).

Art. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni di cui al comma 4, art. 4, Legge n. 210/98 sono stipulate con soggetti esterni in conformità ai seguenti criteri generali:

a. garanzia di collaborazione: l'argomento dell'attività di ricerca deve essere concordato con il soggetto convenzionato; il suo fine è di apportare beneficio a tutti e tre i soggetti coinvolti;

b. garanzia formativa: la responsabilità della formazione del Dottorando, di cui ai precedenti punti 2 e 3, rimane sotto la responsabilità dell'Università. Al tutore viene affiancato un tutore esterno

affidente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività di ricerca svolta presso di esso.

c. garanzia finanziaria: il soggetto convenzionato garantisce la copertura finanziaria della borsa di Dottorato, compresi gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza, e le eventuali spese riguardanti l'attività di studi o e di ricerca, senza alcuna discriminazione rispetto ai Dottorandi dotati di borsa ministeriale;

d. garanzia strutturale: il soggetto convenzionato deve garantire la disponibilità delle adeguate strutture necessarie all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca;

e. garanzia di inserimento professionale: il soggetto convenzionato deve impegnarsi a favorire, direttamente o indirettamente, l'inserimento professionale dei Dottori di Ricerca formati nell'ambito della convenzione stipulata.

f. garanzie economiche e di riservatezza: eventuali ricadute economiche dell'attività di ricerca, ad esempio i brevetti, ed eventuali necessità di riservatezza, devono essere regolate contrattualmente fra i tre soggetti coinvolti.

A.D.R.I.

ASSOCIAZIONE DOTTORI DI RICERCA ITALIANI

ATTO DI COSTITUZIONE

1) I Dottori di Ricerca dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, una Associazione denominata: “Associazione Dottori di Ricerca Italiani - ADRI”.

2) L'Associazione ha sede presso l’abitazione del Presidente.

3) L'Associazione ha lo scopo di contribuire a: tutelare i diritti di dottorandi e dottori di ricerca italiani; promuovere gli interessi e la figura del dottore di ricerca all’interno dell’università italiana e del mondo del lavoro; operare al fine di garantire l’inserimento professionale dei dottori di ricerca; migliorare la qualità della formazione destinata ai dottori di ricerca durante i corsi di dottorato; coordinare un collegamento e confronto interdisciplinare tra le diverse competenze accademiche dei dottorandi/dottori di ricerca italiani, acquisite nei rispettivi ambiti di ricerca, a livello professionale e culturale.

4) L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega al presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

5) In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio, e sino al 2003, viene così costituito:

(Presidente)

(Vice Presidente)

(Segretario nazionale)

(Consigliere)

(Consigliere)

6) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in lire cinquantamila (L. 50.000).

7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Milano,

Seguono le firme dei soci fondatori:

Milano,

A.D.R.I.

ASSOCIAZIONE DOTTORI DI RICERCA ITALIANI

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo

Articolo 1

E' costituita l'ADRI (Associazione Dottori di Ricerca Italiani).

Articolo 2

La sede ufficiale e legale dell'ADRI è presso l'abitazione del suo Presidente

Articolo 3

L'ADRI ha la finalità di:

- 1) tutelare i diritti di dottorandi e dottori di ricerca italiani;
- 2) promuovere gli interessi e la figura del dottore di ricerca all'interno dell'università italiana e del mondo del lavoro
- 3) operare al fine di garantire l'inserimento professionale dei dottori di ricerca
- 4) migliorare la qualità della formazione destinata ai dottori di ricerca durante i corsi di dottorato.
- 5) coordinare un collegamento e confronto interdisciplinare tra le diverse competenze accademiche dei dottorandi/dottori di ricerca italiani, acquisite nei rispettivi ambiti di ricerca, a livello professionale e culturale.

Articolo 4

Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'ADRI è formato dalle quote sociali versate dai soci ordinari, da contributi dei soci ordinari e sostenitori, da donazioni, sovvenzioni e finanziamenti, pubblici e privati, regolarmente registrati dal Tesoriere nazionale.

Articolo 5

L'ADRI non è legata ad alcun partito e non si propone fini di lucro.

Articolo 6

L'ADRI promuove la collaborazione con analoghe associazioni estere, che abbiano finalità comuni al dettato dello Statuto, in particolare quelle operanti in nazioni dell'Unione Europea.

Soci

Articolo 7 Soci ordinari

a) Sono soci ordinari dell'ADRI dottorandi e dottori di ricerca di nazionalità italiana che stiano svolgendo, o abbiano già concluso, il corso di dottorato in Italia oppure all'estero, la cui domanda di ammissione all'associazione, presentata al Presidente, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari versano una quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda di ammissione ed una quota di associazione annuale; l'entità delle quote è stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) Sono soci ordinari dell'ADRI coloro che hanno regolarmente pagato la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) Ai soci dell'ADRI è fatto divieto di iscriversi ad altri organismi di rappresentanza dei dottorandi/dottori di ricerca italiani, né iscritti di altre organizzazioni possono iscriversi all'ADRI.

d) E' fatto, inoltre, obbligo ai soci dell'ADRI di dimettersi da qualsiasi carica societaria, qualora venga ad essere modificata la propria posizione accademica, col passaggio ai ruoli di ricercatore, professore associato, professore ordinario; dall'anno sociale successivo alla data di immissione in ruolo, non verrà accettata la conferma della loro iscrizione.

e) La qualifica di socio si perde per morosità, indegnità, dimissioni e decesso. La morosità dei soci viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità dal Collegio dei Proviviri; entrambe vengono ratificate in occasione di incontri ufficiali dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

a) L'ADRI è diretta e gestita da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci ordinari.

b) All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, cariche sociali dell'ADRI.

c) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

d) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

e) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Ha il potere di nominare collaboratori esterni all'associazione, assegnare incarichi retribuiti e compilare il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

f) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Articolo 9 Il Presidente

a) Il Presidente ha il compito di dirigere l'attività dell'associazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento vigenti; convocare l'Assemblea dei soci, almeno una volta all'anno, e il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno e qualora ne venga fatta richiesta dalla metà dei componenti;

b) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci ordinari e sostenitori; nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 10 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva in tutte le attività il Presidente e ne assume le funzioni vicarie, se da questi delegato, con atto ufficiale, per qualsiasi motivo. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci in assenza del Presidente.

Articolo 11 Il Segretario nazionale

Il Segretario nazionale coordina le attività svolte dall'ADRI a livello nazionale e gestisce i contatti con i soci, avendo cura di custodire la riservatezza dei dati secondo la legge sulla *privacy*. Svolge gli incarichi previsti dallo Statuto e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci ordinari, in occasione di ogni incontro, riguardo allo sviluppo delle iniziative in corso e allo stato dell'associazione.

Articolo 12 Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale amministra la cassa dell'ADRI, redige il consuntivo economico, gestisce le iscrizioni e i movimenti di cassa, annota le donazioni e i finanziamenti pervenuti all'associazione. E' fatto obbligo al Tesoriere di presentare, in occasione dell'Assemblea dei soci ordinari, il rendiconto contabile delle attività.

Assemblee

Articolo 13

Assemblea dei soci ordinari

- a) I soci ordinari sono convocati nell'Assemblea dei soci ordinari dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- b) L'Assemblea deve essere convocata anche ogni qualvolta lo richieda, in seguito a domanda firmata, almeno un decimo dei suoi componenti.
- c) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'ADRI, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, può portare modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, e delibera su tutto quant'altro ad essa demandato, per legge e per Statuto.
- d) L'Assemblea elegge i cinque membri del Consiglio Direttivo, che rimangono in carica due anni.
- e) hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante una sola delega, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Articolo 14

Assemblee delle sedi locali

- a) E' data facoltà ai soci di riunirsi in sedi locali, in genere di più atenei raccolti nella stessa città in cui siano presenti università pubbliche e/o private, oppure più sedi nazionali di università private, con l'unico obbligo di presentare al Consiglio Direttivo un numero minimo di 30 soci iscritti e di adottare lo Statuto dell'associazione.
- b) Ogni sede locale si riunisce in Assemblea locale almeno una volta all'anno; nomina, al proprio interno, un responsabile, un segretario e un tesoriere, la cui elezione deve avvenire mediante regolari procedure di voto tra i soci ordinari iscritti all'ADRI e afferenti alla sede locale.
- c) Ogni socio può far parte di una sola sede locale.
- d) Il responsabile di ogni sede locale ha l'incarico di rappresentare le questioni discusse nella sede locale e trasferire al Consiglio Direttivo le istanze dei soci, previa delega di rappresentanza ottenuta mediante consultazione, discussione e voto nella sede locale.

Articolo 15

Svolgimento dell'Assemblea dei soci ordinari

- a) L'Assemblea dei soci ordinari è presieduta dal Presidente; in caso di suo impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- b) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
- c) E' compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento dei soci in Assemblea.
- d) Delle Assemblee dei soci ordinari e sostenitori si redige un verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 16

Collegio dei Revisori

- a) Il Consiglio Direttivo nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri, i quali partecipano agli incontri del Consiglio Direttivo senza potere di voto.
- b) I Revisori dei Conti accertano la regolarità della contabilità societaria, redigono una relazione annuale sui bilanci dell'ADRI, possono controllare, senza alcuna limitazione, la consistenza di cassa e procedere, in qualsiasi momento e anche a livello individuale, ad ispezioni contabili, sia presso la Tesoreria nazionale, sia presso le tesorerie delle sedi locali.

Articolo 17

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'ADRI, l'Assemblea dei soci delibera riguardo alla devoluzione del patrimonio e nomina uno o più liquidatori.

Articolo 18

Controversie

Il Consiglio Direttivo nomina un Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, i quali partecipano agli incontri del Consiglio Direttivo senza potere di voto. I Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, dirimono le controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, a loro sottoposte secondo atti ufficiali, giudicando *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 19
Norme finali

- a) E' data facoltà a tutti i responsabili dell'ADRI di utilizzare strumenti informatici in sostituzione dei supporti cartacei, fatto salvo l'obbligo che, almeno in una delle due forme di trasmissione di informazioni, la totalità degli atti associativi raggiunga tutti i soci con periodici avvisi e convocazioni ufficiali.
- b) Tutti i soci prestano la loro attività a titolo volontario e gratuito. L'ADRI non deve corrispondere alcuna retribuzione per le attività svolte.
- c) L'anno sociale coincide con l'anno accademico.

Articolo 20
Norme transitorie

Quanto non previsto dal presente Statuto viene stabilito dal Regolamento che verrà approvato dall'Assemblea dei soci.
Nel periodo in cui non è ancora in vigore il Regolamento, le attività dell'associazione sono stabilite dal presente Statuto.

Dottorato, una realtà ancora tutta da definire

La strana ricerca dei superlaureati

di Eugenio E. Müller *

La firma da parte del ministro Zecchino (lo scorso 30 aprile), del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, considerate le sensibili modificazioni in esso contenute, ha posto le università italiane di fronte a un problema di particolare urgenza: attivare o no nuovi cicli di dottorato per il prossimo anno, conservare per i dottorati già attivati le vecchie regole o iniziare ad adottare sin d'ora, per quanto possibile, la nuova normativa? È auspicabile che per questa volta, considerati i tempi molto stretti richiesti, si raggiunga un ragionevole compromesso tra il vecchio e il nuovo regolamento, ma quest'ultimo, quando sarà completamente a regime nel 2000, comporterà una piccola rivoluzione rispetto a quanto sono state le "linee guida" sinora perseguite.

Concepito nel 1980 con l'obiettivo ambizioso, ma legittimo, di formare una classe di superlaureati dotata di un alto grado di preparazione scientifica, non disgiunto però da altrettanto valide competenze professionalizzanti, capaci di operare non solo a livello di strutture universitarie ma anche in Enti pubblici o nell'Industria, il dottorato di ricerca, con debite eccezioni, ha subito un progressivo processo involutivo che ha finito per snaturarne gli obiettivi iniziali. La estrema limitatezza di posti per accedere alla carriera universitaria, le scarse risorse economiche degli Istituti e dei Dipartimenti, hanno fatto del dottorato un'area di parcheggio retribuita - per quanto inadeguatamente - per (pochi) giovani, molto spesso assai dotati scientificamente e culturalmente, di cui non ci si vuole privare, che per i tre-quattro anni del dottorato saranno "sistemati" in attesa di improbabili concorsi universitari.

Questa "strumentalizzazione" del dottorato, vissuto unicamente come mezzo di aggancio all'Università, come tappa indispensabile per iniziarsi una carriera, ha contribuito in molti casi all'appiattimento e alla scarsa incisività dei suoi contenuti specifici, ne ha penalizzato gli aspetti professionalizzanti. Ulteriori cause di peggioramento: la proliferazione selvaggia, la richiesta (in alcune facoltà) e la concessione generosa, ma incontrollata, di doppioni, gli argomenti scelti, spesso poco rilevanti scientificamente o culturalmente; l'attivazione a singhiozzo dei singoli cicli di dottorato in relazione alle risorse ministeriali disponibili o al più o meno valido supporto dei referenti romani del momento, l'assenza di una reale valutazione dei risultati conseguiti.

Il nuovo regolamento deve (o dovrebbe) porre fine a questa situazione. Innanzi tutto ripristinando la vocazione originale del dottorato che è quella di fornire agli iscritti "competenze di elevato livello e qualificazione necessarie per esercitare presso Università, Enti pubblici o soggetti privati" e, di conseguenza, richiedendo che le tematiche formative di ciascun Corso di dottorato e le relative denominazioni siano sufficientemente ampie e si riferiscano all'ambito

quantomeno di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori - questo intervento dovrebbe eliminare gli inutili doppioni e favorire gli accorpamenti, le riarticolazioni.

Un secondo aspetto, non meno importante è, quello che richiede al Corso di dottorato di nuova istituzione la specificazione sia del tema generale che degli obiettivi e la precisazione dei relativi programmi di ricerca e di approfondimento formativo (corsi, seminari di alta qualificazione, linee guida per lo studio individuale eccetera), eventuali periodi di formazione all'estero o in altra sede universitaria, o presso strutture esterne di elevata qualificazione culturale e scientifica, e, infine, collaborazioni con Enti pubblici o privati (imprese), capaci di fornire esperienze in un contesto di attività lavorative. Un'altra novità non trascurabile è quella che ciascuna proposta di istituzione subirà il vaglio del Nucleo di valutazione interna che ne verificherà i requisiti di idoneità, prima che la Commissione di ateneo per la ricerca scientifica formuli un parere sulla coerenza del Corso proposto con la programmazione formativa del personale di alta qualificazione nelle relative aree scientifiche-disciplinari. Il Nucleo di valutazione interna redigerà inoltre, annualmente, una relazione sull'efficienza e il corretto funzionamento dei Corsi di dottorato istituiti.

Le borse di studio del Dottorato (minimo tre ammessi, con almeno due borse di studio) graveranno sul bilancio degli atenei, anche se i finanziamenti ministeriali continueranno ad arrivare, ma non come è avvenuto sinora con etichettature specifiche per singoli dottorati. Sarà quindi compito e responsabilità degli atenei quali dottorati attivare, per quanti posti e con quante borse di studio, ben consapevoli che le risorse ministeriali potranno coprire solo una parte dei costi. È qui che si innesta l'evenienza auspicabile che alcune delle borse di dottorato vengano finanziate da soggetti estranei all'amministrazione universitaria, come Enti di ricerca (Cnr, Enea), Asl, piccole e medie imprese, imprese artigiane, dove il dottorando, qualora esistano strutture adeguate, potrà svolgere parte della sua attività.

Tutto dipenderà dal potere di attrazione che quel Dottorato, per l'ampiezza e la rilevanza del tema di ricerca, i *curricula* attivati, l'eccellenza dei docenti, l'organizzazione scientifica e didattica, i contenuti professionalizzanti, saprà esercitare. Non solo un "titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica" - come recitava una circolare datata 1986 - ma anche un mezzo potente per esportare all'esterno dell'Università conoscenze e professionalità. Un vero banco di prova per l'autonomia degli atenei e la loro capacità di gestione scientifica-manageriale della ricerca e delle sue ricadute sulla società e il mondo delle imprese.

* Università Statale di Milano

DOTTORATO DI RICERCA E ACCESSO ALLE FASCE DI DOCENZA UNIVERSITARIA

Disegno di legge *Disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari*, collegato ordinamentale alla finanziaria 2000
(Articoli 2, 10)

ADI Cattolica e i soci ADI delle sedi nazionali non rappresentati dall'oligarchia autoreferente del consiglio direttivo dell'ADI nazionale, che pretende di gestire l'associazione senza essere legittimata dal voto dell'Assemblea dei soci

VISTA la posizione di assoluta estraneità tenuta dal CdA e dalla delegazione che ha incontrato l'On. Castellani in merito alla questione dell'*ope legis* pro ricercatori, il tentativo dei ricercatori di escludere i dottori di ricerca dall'accesso ai ruoli della docenza per i prossimi trent'anni

CONSIDERATA la mancanza di totale rappresentatività dell'attuale dirigenza ADI nazionale

STANTE l'assenza di legittimazione dell'attuale presidenza, il cui operato non ha ricevuto la fiducia dell'Assemblea Generale dei soci ADI "per l'anno 1999", rinviata *sine die* da un voto del CdA, senza alcun motivo reale

STANTE la delegittimazione degli organismi direttivi dell'ADI, che non rappresentano la volontà della base sociale

VERIFICATO il permanente stato di assenza di democrazia all'interno dell'associazione e l'esclusione dalla vita sociale che i soci sono costretti a subire

VERIFICATO che nella presidenza e nel CdA dell'associazione sono attualmente in carica alcuni dottori di ricerca diventati nel frattempo ricercatori, condizione che determina un evidente conflitto di interessi che dovrebbe indurli a dimettersi dalle cariche associative

RITENUTO che sia necessario dare la parola a tutti i dottori di ricerca, aprendo un dibattito che esca dai confini ristretti dei soci ADI, al fine di consentire un'effettiva rappresentatività delle istanze di tutti i dottori di ricerca italiani.

PRENDE POSIZIONE SULLA QUESTIONE DELLA TERZA FASCIA E STENDE UN DOCUMENTO INDIRIZZATO AL PARLAMENTO ITALIANO, ALLE SEDI UNVIERSITARIE ITALIANE, ALL'ON. CASTELLANI, ALLA CRUI, AL MINISTRO ON. ZECCHINO, AI DOCENTI UNIVERSITARI,

L'accesso consentito "ope legis" a ventimila ricercatori che occuperebbero il ruolo docente per i prossimi venti-trent'anni costituisce un sopruso inaccettabile ai danni di quanti, dottorandi e dottori di ricerca italiani, hanno condotto itinerari di ricerca che li pongono nella condizione di poter accedere alla docenza universitaria.

La conseguenza più grave di questa palese negazione di un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione, ossia l'accesso alla docenza universitaria garantita per concorso (DPR 390, ...), sarà la perdita di qualità e livello del personale universitario.

Con riferimento ad autorevoli prese di posizione di docenti ordinari italiani, la lettera-appello di circa duecento docenti universitari, appartenenti a tutte le correnti politiche, i quali hanno richiamato l'attenzione della pubblica opinione sul pericolo che venga approvato dal Parlamento, in tempi brevi, un provvedimento per promuovere in massa i circa 20.000 ricercatori, attualmente in ruolo nelle nostre Università, a professori, sia pure di "terza fascia", da ultimo, l'intervento di Umberto Eco, il quale, intervistato da Riccardo Chiaberge sul *Corriere della Sera* (25 gennaio 2000, p. 31), dichiara: "questa sanatoria è immorale" (in allegato).

Chiede che si apra, al più presto, un dibattito ufficiale, all'interno dell'ADI e delle università italiane, sulla questione dell'immissione "per legge" nel ruolo docente dei ricercatori.

Diffida i ricercatori che all'interno dell'ADI stanno tentando di rappresentare i propri interessi di categoria utilizzando la struttura rappresentativa dei dottori di ricerca.

Denuncia il fatto che la grande maggioranza degli attuali ricercatori fu reclutata senza pubblico concorso, con l'unico requisito di aver vinto qualche tempo prima una borsa di studio o di aver tenuto per alcuni anni dei seminari. La loro promozione a ricercatori di ruolo avvenne grazie a una legge *ad hoc*, attraverso un semplice giudizio di idoneità, idoneità che, sotto la spinta della demagogia sindacal-corporativa, non fu negata a nessuno; bravi e meno bravi, elementi validi ed elementi non validi, tutti vennero promossi ricercatori. Orbene la grande maggioranza dei ricercatori, divenuti tali senza concorso, diventerebbero ora professori, sia pure di "terza fascia", di nuovo senza concorso, *ope legis*. Una simile enormità è indegna di un Paese civile.

Rileva che nell'attuale università italiana circa il 40/45% dei docenti di ogni ordine e grado è entrato nei ruoli senza concorso pubblico, attraverso "giudizi di idoneità", "concorsi riservati", promozioni *ope legis* e simili provvedimenti (moltissimi assistenti e incaricati divennero in tal modo, negli anni passati, professori associati).

Rileva che questo provvedimento sarebbe gravemente pernicioso sia in linea di diritto che in linea di fatto: perché, da un lato, costituirebbe una violazione del principio costituzionale secondo il quale si accede a un ufficio pubblico solo attraverso un pubblico concorso; e perché, dall'altro lato, bloccherebbe per moltissimi anni l'accesso all'insegnamento universitario delle generazioni più giovani.

Denuncia l'affermarsi di una università di burocrati, divenuti professori per pura anzianità e grazie a sanatorie, tutti eguali fra loro, perché tutti (o la grande maggioranza di essi) privi di meriti culturali e scientifici. Una gravissima ingiustizia sociale, che ha portato con sé un'ulteriore conseguenza negativa perché grazie a tutte le infinite sanatorie del passato (che hanno bloccato per anni i

concorsi, o li hanno ridotti a un numero assai esiguo), l'università italiana è diventata sempre più vecchia e decrepita (l'età media degli stessi ricercatori si avvicina oggi ai cinquant'anni!), essendo stata largamente privata dell'apporto degli studiosi più giovani.

Paventa il rischio che si tenti di configurare il disegno di introdurre la figura del docente unico nell'università italiana, promuovendo i professori di terza fascia a professori *tout court*, condizione che escluderebbe per sempre i dottorandi/dottori di ricerca di alcune generazioni dall'accesso alla carriera universitaria.

Si schiera con forza contro l'eliminazione della valutazione dei meriti acquisiti per qualità e validità delle ricerche condotte, previsto da, che consente di promuovere e selezionare gli elementi migliori.

PROGRAMMA ADRI 2000

Sede (locali, ecc.) e Segreteria di Milano e Regione Lombardia - ogni sede deve essere rappresentata da un responsabile/presidente. Da livello amicale di Città Studi a struttura efficiente ed operativa sul territorio regionale e nazionale, come traino degli altri gruppi.

Limite della presenza in Internet - manca totalmente la programmazione e la gestione di proposte coordinate, che si muovano in un orizzonte che non si limiti alle esigenze locali

Organigramma con responsabilità e competenze: gruppi di discussione non corrispondono ad un modello associativo. Non si coordina un movimento o gruppo di persone mediante la rete, che serve semmai per comunicare.

Coordinamento capillare nelle università lombarde della presenza di responsabili
Non coincide con il concetto di iscriversi nelle liste di e-mail

Ufficio Stampa efficiente : mia disponibilità

Ufficio legale : organizzato su base volontaria coinvolgendo laureati e dottori di ricerca in Giurisprudenza

Calendario degli incontri predisposto all'inizio dell'anno : consente una programmazione di ampio raggio (da gennaio a dicembre)

Progetti ai quali fare subito riferimento : richiesta dell'obbligatorietà del dottorato per concorso da ricercatore. Forti progetti e di grande interesse motivano adesioni e militanza nell'ADRI

Superare la difficoltà fondamentale: dispersione su itinerari legati ai singoli docenti; rappresentanza organizzata e qualificata. Livello elevato delle richieste e capace di rivelarsi funzionale all'attività accademica.

Valorizzazione della figura del Dottore di Ricerca nell'ambito della didattica e sua posizione all'interno dell'università.

Stabilire la base delle richieste da avanzare: coordinamento comune, al di là delle singole esigenze delle sedi locali.

Specifico UCAT

Richiesta sito Internet - CIRED (Prof. Pigni) + Direzione di Sede + e-mail personale

Campagna di adesioni 1999 : già iniziata

Pubblicizzazione dell'ADRI ed iniziative all'interno degli organi di comunicazione - Ufficio di Comunicazioni Sociali

Richiesta sede UCAT e coinvolgimento delle autorità accademiche

Incontro con Mons. Ghidelli, per presentazione ADI e richiesta Aula "Borsi"

Incontro con Dott. Massagli - responsabile Area didattica : prox martedì

Collaborazione con Ufficio Dottorato di Ricerca - distribuzione di un volantino cartaceo e disponibilità dell'indirizzario completo dei dottori di ricerca (diritto alla *privacy*)

Pubblicazione dell'elenco dei dottori di ricerca e temi delle loro ricerche

Struttura di responsabili per sede di Dottorato

Materiali elaborati dai DdR UCAT in Internet

II.

Futuro professionale

Carriera accademica

Dottorato di ricerca come iter di selezione dei futuri candidati ai ruoli di docenza (requisito necessario); nuova figura del dottore di ricerca nell'ambito della riforma dell'università in discussione in parlamento

Spinta innovativa alla riforma dell'accademia italiana: qualità scientifica e didattica, selezione delle attitudini, responsabilizzazione delle strutture e del personale

Partecipazione dei dottori di ricerca alle scelte decisionali nelle università - partecipazione democratica alla gestione dei centri decisionali

Aumento delle risorse destinate ai settori della formazione e della ricerca, con un potenziamento dei percorsi formativi destinati alla ricerca

Regolamentazione dell'attività didattica svolta da dottorandi e dottori di ricerca

Introduzione della rappresentatività dei dottorandi e dottori di ricerca negli organi accademici

Attribuzione di funzioni di *tutoring* nella formazione di laureandi e studenti universitari

Retribuzione dell'attività didattica a dottorandi e dottori di ricerca

Settore pubblico

Formazione dei quadri direttivi e delle figure apicali all'interno dell'amministrazione pubblica

Valorizzazione del dottorato di ricerca nel reclutamento del personale docente della scuola

Valorizzazione del dottorato di ricerca nel reclutamento del personale tecnico, dirigenziale e di ricerca della pubblica amministrazione con l'istituzione di punteggi adeguati per il DDR nei concorsi pubblici.

Settore privato

Coordinamento delle necessità del mondo economico-produttivo al fine di attuare percorsi di dottorato utili alla programmazione pianificata della ricerca e del lavoro in Italia

Aumento degli incentivi destinati alle aziende che assumono dottori di ricerca

Corretta gestione dei dottorati finanziati da privati (no ai monopoli baronali)

III.

Verso dottorato europeo

Scopi principali

1. Determinare percorsi formativi identici all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea. Verificare le attuali normative europee che si stanno orientando verso l'uniformità dei sistemi universitari degli stati membri e valutazione delle pari opportunità nel mondo del lavoro (prospettiva della ricerca scientifica + lavoro). Parità del dottorato italiano con quello degli altri paesi europei. Punti di riferimento a favore: la necessità che l'Italia si adegui alle linee guida europee, anche se, di fatto, a livello legislativo è lasciata libertà, per il momento, di organizzazioni accademiche diversificate tra i paesi membri.

Casi emblematici di riferimento:

A. Programma MURST - V progetto quadro di ricerca - sperimentazione del dottorato di ricerca europeo, diretto dal Dott. Fonti
Area : RTN Marie Curie (Fisica)

B. Riconoscimento di collaborazioni bilaterali Francia - Italia, ecc.

E inoltre:

2. Rivalutare il percorso formativo previsto per il Dottorando di Ricerca, considerato come un ricercatore in formazione, il cui ruolo non può essere associato e confuso con quello dello studente, del tesista o dell'assegnista;

3. Riqualificare la figura professionale del Dottore di Ricerca, in ambito accademico e al di fuori della ricerca universitaria;

4. Determinare l'accesso a contratti di ricerca a tempo determinato dei Dottori di Ricerca che abbiano già conseguito il titolo, di durata opportuna e rinnovabili: all'interno di questo serbatoio di competenze professionali le università dovranno reclutare i futuri docenti di ruolo, tramite idonei meccanismi di selezione;

5. Prevedere una valutazione adeguata del titolo di Dottore di Ricerca nei concorsi statali, attualmente connotata da *valore zero*

6. Stabilire meccanismi ed incentivi che favoriscano l'inserimento professionale dei Dottori di Ricerca nel mondo economico-produttivo, valorizzando le competenze acquisite durante il percorso di formazione universitaria, anche mediante lo strumento delle convenzioni con enti privati previste dalla legge 210/98.

Strumenti operativi

1. istituire un tavolo permanente di riforma del Dottorato di Ricerca, mediante l'attivazione di un organismo consultivo a disposizione del Ministro Sen. Ortensio Zecchino, che si occupi, nello specifico, delle questioni che interessano il Dottorato di Ricerca. Tra i componenti dovrebbero essere coinvolti: ADI, CRUI, enti di ricerca, i principali esponenti del mondo economico, tra cui la CONFINDUSTRIA, i sindacati ed il MURST;

2. presenza dei dottori di ricerca all'interno della totalità delle strutture consultive e istituzionali delle università italiane, con voce attiva e possibilità di portare contributo propositivo dei Dottori di Ricerca nella stesura della legge di riforma che regolamenterà il Dottorato di Ricerca in Italia.

3. uffici di coordinamento che consentano una più stretta collaborazione tra MURST e ADI nella predisposizione dei testi di legge: spirito di collaborazione e dialogo tra Ministro e ADI. Associazione intende lavorare per un'università di primo livello, che diventi sede di ricerca avanzata e luogo di formazione di professionisti competenti. Riforma dell'università si deve fare anche con l'apporto dei Dottori di Ricerca.

Chi Siamo

L'ADRI è un'Associazione Nazionale di Categoria, che raccoglie i Dottorandi e i Dottori di Ricerca. Si è legalmente costituita il/2000 a Milano.

Nella home-page dell'ADRI (<http://www.adri.it>) troverai le informazioni necessarie per partecipare anche tu all'attività dell'associazione.

Finalità

- Rappresentare gli interessi legittimi di tutti i Dottori di Ricerca italiani come controparte nei confronti del M.U.R.S.T. (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica);
- Portare all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica il disagio delle migliaia di Dottorandi e Dottori di Ricerca italiani verso l'istituto giuridico del Dottorato com'è ora;
- Promuovere una riforma che lo renda qualitativamente competitivo con i percorsi stranieri corrispondenti: elimini le difficoltà buro-cratice/amministrative, favorisca l'inserimento dei Dottori di Ricerca nel mondo economico/ produttivo, apra sbocchi professionali al di fuori dell'ormai saturo mondo accademico;
- Contribuire in modo costruttivo al dibattito in corso sulla riforma del sistema Università e Ricerca.

Iniziative in Corso

- Dibattito con numerosi soggetti interessati alla riforma del Dottorato di Ricerca (Enti di Ricerca, parlamentari, ecc...)
- Promozione della figura del Dottore di Ricerca presso il mondo economico/produttivo e gli organi di informazione;
- Riconoscimento del Dottorato di Ricerca ai fini dell'insegnamento nelle scuole superiori
- Indagine conoscitiva sugli sbocchi professionali del Dottore di Ricerca.

Risultati Ottenuti

- Instaurazione di un dialogo con le Istituzioni
-
- Possibilità per gli atenei di corrispondere la borsa con cadenza bimestrale;
- Semplificazione delle norme per l'esame finale di DdR.

**L'impegno a Favore
dell'Associazione
è a Favore di Te Stesso e
della Tua Vita
Professionale**

Il Tuo Ruolo

Tutti sappiamo – per averli provati sulla nostra pelle – quanto siano gravosi i sacrifici cui vanno incontro i Dottorandi e i Dottori di Ricerca italiani; proprio per questo ognuno di noi è invitato a contribuire all'impegno concreto dell'associazione nelle forme e nei modi che riterrà più opportune.

Nella home-page nazionale (<http://www.adri.it>) troverai le istruzioni su come iscriversi all'ADRI. Nella pagina Web locale troverai le istruzioni per iscriverti alla mailing list locale: ciò ti consentirà di partecipare attivamente alle iniziative di ADRI-Milano.

**ASSOCIAZIONE DOTTORI
DI RICERCA ITALIANI
(ADRI)**

<http://www.adri.it>

e-mail: info@adri.it

Per informazioni : Marco Arosio
e-mail marco_ariosio@tin.it

PROGRAMMA 2000

Le richieste già presentate all'Ufficio Dottorato di Ricerca:

- Verifica dei locali disponibili per dottorandi/dottori di ricerca nelle sedi dell'Università Cattolica e situazione logistica nei Dipartimenti (accesso ai servizi universitari, disponibilità di strumenti per la ricerca, corsi di formazione e lezioni organizzati a supporto del ciclo di dottorato, ecc.).
- Indirizzo di posta elettronica (*e-mail*) personale per ciascun dottorando/dottore di ricerca nel sito destinato al proprio Dipartimento di afferenza nel dominio Internet della Cattolica, al momento dell'inizio del ciclo di dottorato.
- Disponibilità di almeno un computer per dottorandi/dottori di ricerca in ogni Dipartimento.
- Didattica retribuita: affidare a dottorandi/dottori di ricerca "una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa" retribuita, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 della Legge n. 210/98.
- Contratti ad incarico per dottori di ricerca "formati" da impiegare nell'ambito della didattica e/o *tutoring* per studenti, laureandi, corsi di specializzazione, ecc.
- Collegamento tra università e singolo dottorando/dottore di ricerca tramite invio di *mailing*, programmati su due livelli. Chiediamo che vengano sempre spedite, tramite gli uffici competenti: comunicazioni di carattere 1) generale : tutte le iniziative dell'università, di interesse non specifico: 2) tutti i programmi dei convegni ed attività organizzati dalla Facoltà cui afferisce il corso di dottorato. E' possibile sostituire l'invio della spedizione cartacea con spedizione di posta elettronica presso gli indirizzi eventualmente comunicati dai dottori di ricerca che ne abbiano disponibilità.
- presenza di un rappresentante dei Dottori di Ricerca nei consigli di Dipartimento.
- Pubblicazione dell'elenco dei Dottori di Ricerca e temi delle loro ricerche nell'*Annuario* dell'università (dipartimento, nome, titolo, ciclo di dottorato), così come avviene per i laureati.
- Pubblicazione dell'elenco dei Dottori di Ricerca e temi delle loro ricerche nell'*Annuario dei Dipartimenti* dell'università (dipartimento, nome, titolo, ciclo di dottorato), con presentazione sintetica delle ricerche in corso e sintesi in italiano ed inglese delle tesi di dottorato già concluse.

- Inserimento dei nominativi dei dottorandi/dottori di ricerca e delle schede sintetiche in italiano ed inglese, di cui al punto sopra, nel sito Web dell'Università, presso i Dipartimenti di afferenza: accesso tramite link specifici.
- Pubblicazione di un volume annuale sul Dottorato di Ricerca in Università Cattolica (tutte le sedi nazionali): profili biografici dei dottori di ricerca + foto; *curriculum vitae et studiorum*; pubblicazioni; ricerche condotte; eventualmente sintesi di articoli e saggi e indicazione di recensioni.
- Divulgazione di indirizzi personali e temi delle ricerche tramite l'*Ufficio Pubbliche Relazioni*, così come già avviene per i laureati, previo consenso scritto dei DdR (legge sulla *privacy*).
- Collegamento dei DdR con il *Comitato Università Mondo del Lavoro - Servizio Pubbliche Relazioni* ("Job Bank") dell'Università Cattolica.
- Accesso diretto ai servizi del CIRED, al fine di condurre ricerche nell'ambito dei corsi di dottorato.
- Accesso privilegiato al prestito interbibliotecario.
- Accesso privilegiato delle richieste dei dottorandi/dottori di ricerca per le acquisizioni di testi da parte della Biblioteca.
- Articoli su "Presenza" ed organi di informazione pubblicati dall'università, oltre a banche dati, intranet, ecc., finalizzati alla presentazione della realtà del dottorato di ricerca in Università Cattolica.
- istituzione di una Fondazione che abbia come scopo statutario il finanziamento del dottorato di ricerca, a livello nazionale, per tutte le sedi dell'Università Cattolica.
- ritenuta del 12%

Milano, 6 Marzo 2000

FAMIGLIA CRISTIANA
26 marzo 2000, n. 12, p. 22

SEMPRE PIU' RICERCATORI PREFERISCONO L'INGHILTERRA O GLI USA

"Cervelli" italiani, la fuga continua

Parlano l'inglese meglio dell'italiano. E tra gli amici d'infanzia e quelli stranieri, diversi per razza e religione, non fanno differenze. Sono i ricercatori italiani all'estero, immigranti dell'ultima generazione. Alla ricerca di un futuro, per sfuggire a una patria un po' matrigna che li vorrebbe costretti, **una volta passato il concorso per il dottorato di ricerca**, ad anni di attesa, senza la garanzia di un posto sicuro, facendo anche un po' la fame, di borsa di studio in borsa di studio.

Si calcola che nella sola Gran Bretagna siano almeno mille. E un numero ancora maggiore negli Stati Uniti. Partono con un assegno di studio di circa due milioni di lire al mese e, dopo tre anni, se tutto va bene, entrano nel mondo accademico o nell'industria con uno stipendio fisso. Così è capitato a Sara Passone, 25 anni, laurea a pieni voti in Ingegneria all'Università di Bologna, **ora impegnata in un *Philosophical Degree*, un dottorato di ricerca inglese** presso la facoltà di Ingegneria chimica dell'Università di Loughborough, nell'Inghilterra centrale.

«Il dottorato di ricerca in Italia», spiega la dottoressa Passone, «ti forma anche dal punto di vista umano, e questo è positivo. Ma l'incertezza è troppa. Così ho accettato la proposta del mio professore inglese conosciuto durante la tesi. I patti sono chiari. Devo consegnargli un certo prodotto fra tre anni e, nel frattempo, posso contare su uno stipendio di 1.700.000 lire al mese. È vero, dopo dovrò ricominciare daccapo, però avrò un titolo che vale su un mercato mondiale. E, soprattutto, mi sento una lavoratrice più che una studentessa, trattata con dignità e senza illusioni».

Silvia Guzzetti

ADRI

<http://www.dottorato.it> e-mail: info@dottorato.it

Sede di Milano: <http://www.dottorato.it/milano>

e-mail:coordinamento@dotto.usr.dsi.unimi.it

Tutti sappiamo - per averli provati sulla nostra pelle - quanto siano gravosi i sacrifici cui vanno incontro i Dottorandi e i Dottori di Ricerca italiani. Proprio per questo ognuno di noi è invitato a contribuire all'impegno concreto dell'Associazione. Ogni suggerimento e/o critica (costruttiva) è naturalmente benvenuta.

INFORMATI !

- Contatta i nostri rappresentanti locali
- Consulta la home-page nazionale dell'ADI: <http://www.dottorato.it>
- Iscriviti a una mailing list nazionale (le istruzioni sono in rete)
- Consulta la home-page locale (<http://www.dottorato.it/milano>)
- Iscriviti alla mailing list locale (le istruzioni sono in rete)

INFORMA !

- Diffondi con discrezione ma con decisione queste notizie fra tutte le persone con cui hai rapporti professionali: colleghi, ricercatori, professori, tutor, coordinatore di DdR, Direttore di Dipartimento, Preside di CCL e Facoltà, Rettore, segreterie...
- Appendi il materiale informativo dell'associazione nella tua bacheca di DdR e in ogni altro posto utile.

PARTECIPA !

- Iscriviti all'ADRI (istruzioni nell'home-page nazionale <http://www.dottorato.it>)
- Contatta ADRI- milano per partecipare attivamente alle iniziative della sede locale.

Cari amici,
queste brevi righe intendono presentare la scheda allegata.

E' necessario che i Dottori di Ricerca prendano coscienza del fatto che, dopo l'eliminazione dei 10 punti, il loro titolo, di fatto, non vale nulla.

L'arbitrio delle commissioni può determinare la riduzione del valore del titolo di dottorato a zero o, comunque, a corrispettivi numerici non influenti nei concorsi di ruolo per ricercatore, associato ed ordinario.

E', dunque, necessario che l'ADI, in quanto associazione che tutela i diritti e la figura del dottore di ricerca, lavori per potenziare al massimo grado possibile il valore effettivo del titolo di *dottore di ricerca*.

Non comprendo autolesionistici atteggiamenti di alcuni tra noi che assumono posizioni **contrarie agli interessi** dell'ADI e dei dottori di ricerca: un organismo di rappresentanza deve, innanzitutto, tentare di consolidare, a livello giuridico, la posizione dei propri associati.

Forme di misticismo idealistico e di buonismo ingenuo sono altamente **dannose e nocive** per la vita dell'associazione e per il futuro professionale dei dottori di ricerca.

In un'università organizzata su base baronale e dominata da rigide leggi di forza attuare comportamenti da *serafici* ci espone solo al ridicolo: nel frattempo, mentre dalle nostre parti si discuteva sui massimi sistemi, tecnici laureati e ricercatori si sono blindati nei rispettivi ruoli. Hanno conseguito il loro scopo, proprio perché, invece di sognare un'università utopica (non viviamo negli Stati Uniti!), le loro rappresentanze hanno lavorato per ottenere condizioni acquisite del tutto vantaggiose.

Porre come vincolo di azione all'ADI la preoccupazione di interferire con gli interessi di altre componenti universitarie, oltre ad essere illogico e lesivo dei nostri interessi, non ci consentirà di raggiungere alcun obiettivo. Dobbiamo impegnarci per difendere e blindare il nostro ruolo di dottori di ricerca nell'università italiana: ciò richiede uno studio giuridico approfondito ed uno sforzo titanico di impegno rappresentativo (incontri e contatti con le componenti universitarie e ministeriali) per raggiungere l'obiettivo di dare al dottorato di ricerca un ruolo definitivo.

Per questo motivo la richiesta dell'obbligatorietà del titolo di dottore di ricerca al fine di accedere ai gradi della carriera universitaria deve rappresentare un punto fermo e la questione principale degli obiettivi ADI: **far diventare il dottorato il percorso formativo di eccellenza per**

l'accesso alla gerarchia accademica, che forma (e seleziona) i ricercatori e i docenti dell'università italiana del prossimo futuro.

Solo in questa condizione di sicurezza il dottorato, sottratto al precariato e al limbo di "coloro che son sospesi", avrà un effettivo valore per i dottori di ricerca che intendono lavorare in università.

Non si tratta di una posizione isolata: la riforma Berlinguer prevedeva l'obbligatorietà del titolo; un esponente di prestigio della CRUI (tengo il cognome celato da un'indicazione intenzionalmente anonima, ma chi era presente al convegno di Padova potrà facilmente dedurre di chi sto parlando) ha dichiarato, in colloqui privati in presenza del nostro presidente e del segretario nazionale, che questa deve essere la via privilegiata per attuare la selezione dei candidati alla docenza universitaria; componenti qualificate delle università italiane hanno espresso il loro assenso favorevole a questa proposta.

Gli unici indifferenti o contrari paiono essere gli stessi dottori di ricerca, i quali ritardano l'inizio delle trattative con il MURST su questo tema specifico o, addirittura, si rifiutano di portare avanti tale legittima richiesta.

Questo atteggiamento **autolesionistico e contrario agli interessi** dei dottori di ricerca è del tutto assurdo e fa riflettere sul ruolo attuale dell'ADI: è necessario che questa, ed altre proposte, vengano poste al centro di una serie di rivendicazioni giuridiche di primo piano da promuovere all'interno di un confronto dialettico serrato con gli interlocutori istituzionali del MURST per ottenere la definitiva riforma del dottorato di ricerca nell'università italiana.

Marco Arosio - ADI Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore

BOZZA DELL'ARTICOLO PER *DOTTORATO DI RICERCA* DA INSERIRE NELLA LEGGE DI RIFORMA DELL'UNIVERSITA'

1) Il titolo di Dottore di Ricerca consente l'accesso ai gradi della carriera universitaria ed è requisito obbligatorio/indispensabile. I Dottori di Ricerca che abbiano superato l'esame finale con esito positivo vengono ad essere compresi nell'**elenco nazionale dei candidati idonei** a partecipare, per aree settoriali (*da stabilire l'entità di questa estensione. Ad esempio, "filosofia" o "filosofia teoretica"?*). Questa scelta determinerebbe una specializzazione del settore di ricerca che, fin dal Dottorato, si indirizzerebbe alla copertura di precisi ruoli accademici), ai concorsi per la copertura di posti di docenza universitaria, formando un bacino di competenze tra le quali, mediante concorso, le università sceglieranno i futuri docenti (ricercatori, associati, ordinari);

2) I Dottori di Ricerca che abbiano già conseguito il titolo vengono chiamati dalle università a collaborare all'attività didattica mediante la stipula di contratti quinquennali, rinnovabili senza limiti cronologici, svolgendo anche funzioni di *tutor* nei confronti degli studenti e dei laureandi (*non i professori liceali, come purtroppo si è letto di recente sulla stampa*). Svolge attività lavorativa che prevede un riconoscimento previdenziale a termini di legge ed è parte del corpo accademico delle università, sebbene soggetto a conferma (così come il ricercatore ed il professore associato);

3) Coloro che, alla data di approvazione della legge, abbiano già acquisito il titolo di Dottore di Ricerca, rientrano nei casi sopra descritti.

* E' riconosciuto il titolo di *Ph.D.* a coloro che abbiano superato con esito favorevole l'esame del Dottorato.

* Viene eliminata la figura del "contrattista" (massimo 8 anni), posizione di precariato che può essere riconfigurata in quella del "borsista" a termine, non indirizzato alla carriera universitaria.

Riferimenti di legge:

Inserimento di questo articolo nel contesto giuridico della *Legge 3 luglio 1998, n. 210* (art. 4), che diventerà parte integrante della legge in discussione in Parlamento sulla riforma dell'università.

Abrogazione del comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1998 (regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori).

Verifica delle normative europee che si stanno orientando verso l'uniformità dei sistemi universitari degli stati membri dell'Unione Europea + valutazione delle pari opportunità nel mondo del lavoro (prospettiva della ricerca scientifica + lavoro).

Parità del dottorato italiano con quello degli altri paesi europei. Punti di riferimento a favore: la necessità che l'Italia si adegui alle linee guida europee, anche se, di fatto, a livello legislativo è lasciata libertà, per il momento, di organizzazioni accademiche diversificate tra i paesi membri.

Il Dottore di Ricerca, fino al X ciclo, ha vinto un concorso nazionale (aperto a candidati europei e stranieri extraeuropei - senza borsa) bandito dal MURST, superando una selezione a libero accesso tra candidati posti sullo stesso piano, ed è stato retribuito per 3/4 anni dal Ministero tramite gli uffici amministrativi delle università ove ha svolto la propria ricerca di dottorato. Ha superato, al termine di questo periodo, una seconda verifica davanti ad una commissione nazionale ed ha ottenuto il titolo di *Dottore di Ricerca* in seguito ad una selezione operata mediante esame di abilitazione all'acquisizione del titolo.

Figura di *Dottorato di Ricerca* che emergerebbe da questo articolo:

Il Dottorato di Ricerca è il filtro che stabilisce la selezione per la carriera universitaria. Il laureato che intende svolgere attività professionale presso

università italiane ed europee partecipa ai concorsi che, nell'autonomia universitaria, le università bandiscono per formare i propri ricercatori e, in prospettiva, i quadri accademici del futuro (professori universitari di ruolo).

Organigramma

Ruolo docente

1. Ordinario
2. Associato
3. Ricercatore

Dottore di Ricerca

**** accesso alla carriera universitaria

- Dottorando

- Laureato + Assegnista (a termine - come borsista)

Il programma dell'A.D.R.I. intende valorizzare e tutelare la figura del dottore di ricerca nell'ambito universitario e all'interno del mondo del lavoro.

Accetta tra i propri soci solo dottorandi/dottori di ricerca, escludendo ricercatori e qualsiasi altra figura universitaria, diversamente da altre rappresentanze, nelle quali ricercatori portano avanti i loro interessi corporativi, contrari a quelli dei dottori di ricerca, usando indebitamente sigle dietro alle quali nascondono strategie contrarie agli interessi dei dottori di ricerca.

La linea di condotta che intendiamo seguire è quella di una pianificata e coordinata programmazione, in collaborazione con gli organismi istituzionali, le forze politiche, il MURST, ecc.

Essendo estraneo all'associazione qualsiasi orientamento partitico, si cercherà di conseguire il consenso di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento sui bisogni dei dottorandi/dottori di ricerca.

Intende svolgere, altresì, un ruolo importante per la società civile e la cultura nel nostro Paese: la formazione delle giovani leve, i futuri dirigenti e docenti universitari, richiede che la rappresentanza dei dottori di ricerca riesca a far valere il principio di percorsi formativi di assoluta qualità e, soprattutto, strategie di inserimento nel mondo del lavoro e nella didattica universitaria.

Il livello della nazione corrisponde al livello della sua classe universitaria: i dottorandi/dottori di ricerca rappresentano un settore delicato ed importante ..

In questa fase, in assenza di garanzie e tutele legislative, il primo fronte sul quale impegnarci è quello della spendibilità del titolo di ddr: è giunta l'ora di rivendicare una valutazione oggettiva del lavoro svolto negli anni di ricerca universitaria corrispondenti all'esperienza del dottorato.

L'ADRI intende raccogliere le competenze di ddr provenienti da tutte le facoltà e indirizzi di ricerca, proponendosi come luogo di incontro e verifica di diverse esigenze e necessità, una sorta di "casa comune" dei ddr italiani e di quanti abbiano conseguito il titolo di dottorato all'estero.

Svilupperà progetti in collaborazione con istituzioni europee e nazionali, al fine di giungere ad un dottorato di ricerca europeo, non solo riconosciuto in tutti i Paesi dell'Unione Europea, ma con una qualificazione identica in ogni stato.

Riteniamo fondamentale vedere nel dottorato di ricerca il filtro attraverso il quale effettuare una selezione degli aspiranti ricercatori e docenti.

Sito Internet

ADRI
Associazione Dottori di Ricerca Italiani

info@adri.it

Banner a scorrimento

COMUNICAZIONI

NOTIZIE

NOVITA'

Associazione

Direttivo
Sedi
Incontri del CD
Assemblee
Commissioni
Documenti

Statuto

Iscrizioni

Modulo + privacy
ccp

Obiettivi

Consulenza giuridica
(riservato ai soci)
Convenzioni e collaborazioni
Comunicazioni indirizzate ad
autorità istituzionali
Lettera aperta al Ministro Moratti
sul ruolo del ddr

simbolo grafico

Rassegna stampa
Indirizzi e link utili
Dottorato nel mondo
Università nel mondo
(link Univ. Bologna)
Motori di ricerca

Informazioni sul ddr
Legislazione del ddr
Concorsi di dottorato
Concorsi di post-
dottorato
Concorsi MURST
Opportunità di lavoro
siti che offrono lavoro
(Min Lav., ecc.)

Sito aggiornato al

Numero accessi

Sito è ospitato da